



Comuni di: Almese, Avigliana, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, San Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus e Villar Dora

CONVENZIONE PER LA GESTIONE

IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI FORESTALI

L'anno duemilaventi, il giorno del mese di

TRA

L'Unione Montana Valle Susa, rappresentata dal Presidente Pacifico Banchieri

E

I Comuni aderenti, rappresentati come di seguito:

Comune di Almese rappresentato dal Sindaco
Comune di Avigliana rappresentato dal Sindaco
Comune di Borgone Susa rappresentato dal Sindaco
Comune di Bruzolo rappresentato dal Sindaco
Comune di Bussoleno rappresentato dal Sindaco
Comune di Caprie rappresentato dal Sindaco
Comune di Caselette rappresentato dal Sindaco
Comune di Chianocco rappresentato dal Sindaco
Comune di Chiusa di San Michele rappresentato dal Sindaco
Comune di Condove rappresentato dal Sindaco
Comune di Mattie rappresentato dal Sindaco
Comune di Mompantero rappresentato dal Sindaco
Comune di Novalesa rappresentato dal Sindaco
Comune di Sant'Ambrogio di Torino rappresentato dal Sindaco
Comune di Sant'Antonino di Susa rappresentato dal Sindaco
Comune di San Giorio di Susa rappresentato dal Sindaco
Comune di Susa rappresentato dal Sindaco
Comune di Vaie rappresentato dal Sindaco
Comune di Venaus rappresentato dal Sindaco
Comune di Villar Dora rappresentato dal Sindaco

PREMESSO CHE

- dal 2003 il territorio si è dotato dell'Ufficio Forestale di Comunità Montana, dal 2016 diventato ufficio forestale dell'Unione Montana;
- l'Ufficio Forestale si configura come struttura tecnica di supporto e svolge attività di pianificazione e gestione del patrimonio boschivo di proprietà Comunale, attraverso la redazione di piani aziendali forestali (piani di assestamento forestale), di approvvigionamento e gestione del sottosistema filiera legno-energia, di assistenza tecnica e formazione professionale agli addetti del settore e di progettazione e realizzazione di interventi di "miglioramento" dei boschi ed interventi selvicolturali, assegno e stima di lotti boschivi;
- il presupposto per la costituzione ed il mantenimento di tali servizi è stata la gestione associata forestale coi Comuni, avviata dal 2012. Fino al 2014 la gestione associata forestale è stata a carico della

Comunità Montana e dei Comuni aderenti; dal 2015 al 2019 il costo del servizio è stato assorbito da un finanziamento regionale PSR (Misura 225 del PSR 2007-2013);

DATO ATTO CHE

- La Giunta dell'Unione Montana valle Susa ha espresso parere favorevole allo svolgimento in forma associata dei servizi forestali nella seduta del 21 luglio 2020;
- ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- gli enti come sopra rappresentati hanno espresso la volontà di procedere alla gestione in forma associata dei servizi forestali, per ora con lettera di adesione, cui seguirà approvazione in Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, ha per oggetto la gestione in forma associata dei servizi forestali descritti analiticamente al seguente Art. 6.
2. Gli enti aderenti convengono di aderire in forma associata e coordinata al servizio, gestito dall'Unione Montana Valle Susa.
3. L'organizzazione del servizio associato dovrà tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza alle richieste dell'utenza.

Art. 2 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. L'Unione Montana, in virtù del presente accordo, provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la programmazione del servizio, previa consultazione degli Enti convenzionati tramite l'Assemblea dei Sindaci.
2. Al finanziamento delle spese di gestione del servizio concorreranno i Comuni convenzionati e l'Unione Montana, direttamente o attraverso bandi specifici.

Art. 3 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha validità di anni 5 (cinque), con decorrenza dal 1° luglio 2020.
2. La convenzione potrà essere integrata o modificata e rinnovata, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso, con deliberazioni consiliari, dagli enti convenzionati.
3. Gli Enti aderenti possono recedere dalla convenzione, con preavviso di mesi tre.
4. Eventuali richieste di adesione alla gestione associata del servizio saranno all'uopo valutate e portate all'esame dell'Assemblea dei Sindaci.

Art. 4 – Assemblea

1. L'assemblea di consultazione della convenzione è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti (o loro delegati). Il Presidente dell'Unione Montana (o suo delegato) partecipa all'Assemblea dei Sindaci senza diritto di voto.
2. L'Assemblea assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti e con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.
3. E' convocata dal Presidente dell'Assemblea, che concorda e definisce l'ordine del giorno con il Presidente dell'UMVS, quando si renda necessario o qualora ne facciano richiesta motivata almeno un quarto degli enti convenzionati.
4. Sono previste riunioni periodiche dell'Assemblea con l'obiettivo di monitorare la gestione associata del servizio.

Art. 5 – Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei Sindaci esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine alla scelta dell'esercizio associato della funzione di cui alla presente convenzione.
2. Fornisce indirizzi per le modalità di svolgimento del servizio, il riparto delle spese, ed esercita la vigilanza sull'attuazione dello stesso.

Art. 6 – Il servizio associato

1. Le funzioni svolte dal servizio associato sono le seguenti:

Sportello Forestale

- distribuzione modulistica per istanze autorizzative e comunicazioni di legge;
- ricevimento domande e istanze (comunicazioni, progetti e richieste di autorizzazione);
- aggiornamento dell'utenza sullo stato delle domande presentate e sull'esito delle stesse;
- registrazione/archiviazione delle pratiche al fine di costituire un archivio (banca dati) delle attività svolte in campo forestale (rilevamento statistico);
- attività informativa sugli aspetti tecnico-amministrativi di quanto indicato ai punti precedenti;
- accesso ai servizi informativi forestali (ad es. SIFOR - Sistema Informativo FORestale della Regione Piemonte, SIGMATER - Servizi Integrati catastali e Geografici per il Monitoraggio Amministrativo del TERritorio)
- assistenza tecnica verso i proprietari forestali privati e pubblici, interessati al taglio di superfici boscate ed all'assegno di legname;
- formazione dei proprietari forestali sulle norme vigenti (Legge Forestale, Regolamento Forestale, Sportello Forestale)
- attività di promozione delle filiere locali;
- ufficio di marketing del legno ed azioni all'interno del mercato del legno
- attività di promozione e sviluppo Filiere Locali;
- Gestione Forestale Associata (pubblico-privato)
- Gestione dell'Albo delle Imprese Forestali (L.R. 4/09 art. 31)

Ufficio forestale

a. ATTIVITÀ TECNICHE:

- a.1. redazione di piani di gestione (piani aziendali forestali);
- a.2. redazione di piani operativi d'intervento e progetti di miglioramento forestale ed alpicolturale, utilizzazione, rimboschimento, sistemazione idraulico-forestale, recupero ambientale e rinaturalizzazione, viabilità forestale, prevenzione e difesa dagli incendi boschivi, ecc. e relativa gestione dei lavori (gare, appalto, ecc.), direzione e collaudo finale degli stessi;
- a.3. stima e assegnazione al taglio di lotti boschivi, anche ad uso focatico;
- a.4. presentazione di richieste di finanziamento aventi come oggetto le attività di cui ai punti precedenti e successivi e predisposizione di tutti i documenti e le pratiche necessari;

a.5. realizzazione di studi e ricerche finalizzate all'ottimizzazione dei compiti sopradetti ed ogni altra attività utile alla valorizzazione del patrimonio forestale (silvo-pastorale) e territoriale dell'Ente delegante.

b. ATTIVITÀ ECONOMICHE:

b.1. gestione delle pratiche amministrative di vendita all'asta, in nome e per conto del proprietario, compresa anche la vendita in forma accorpata di lotti boschivi o di legname proveniente da soggetti proprietari diversi;

b.2. gestione delle pratiche amministrative di assegnazione/vendita di legname ad uso focatico;

b.3. svolgimento delle attività di contabilizzazione dei lavori e liquidazione degli stessi (nell'ambito della Direzione Lavori), per quegli interventi per i quali, come Comunità Montana, si è seguito l'iter di richiesta di finanziamento, progettazione e direzione tecnica dei lavori.

2. Potranno essere aggiunte altre competenze e servizi in base alle necessità ed alle opportunità che di volta in volta si presenteranno.

Art. 7 - Compartecipazione ai costi del servizio

1. L'ammontare del servizio è di € 60.000,00 annui. Le spese relative alla gestione del servizio come descritte al precedente art. 6 saranno a carico dei Comuni e dell'Unione Montana Valle Susa; la quota di compartecipazione al servizio prevista in capo agli Enti associati viene determinata annualmente in base ai seguenti criteri:

- una parte dei costi (per complessivi € 24.000,00 annui), andando per servizi a tutti i cittadini dell'Unione, sono in capo a tutti i Comuni, con proporzionalità per abitante e superficie forestale
- l'altra parte (per complessivi € 36.000,00), andando per servizi forestali specifici (es. lotti di focatico, assegnazione e vendita lotti boschivi ecc.) sono in capo ai Comuni con superfici forestali significative, con proporzionalità per abitante e superficie boscata a gestione attiva. Per i Comuni richiedenti uno specifico intervento ci sarà la gratuità pari all'importo della quota annua versata, sulla base del tariffario riportato in calce al documento. I servizi che superano il totale di quota contribuita verranno addebitati a parte.

La quota di compartecipazione al servizio tiene conto annualmente della quota dell'Unione Montana e delle entrate/finanziamenti esterni che la gestione riuscirà a procurare.

2. L'ammontare annuo del servizio potrà variare nel tempo, tenendo conto di esigenze rivalutative, di potenziamento dei servizi e competenze e delle eventuali variazioni nelle adesioni.
3. Ciascun ente aderente alla convenzione si impegna a prevedere nei propri bilanci di previsione le somme necessarie per la copertura delle spese, sulla base di quanto disposto nel presente articolo e dalla allegata tabella di riparto spesa.

Art. 8 - Gestione del servizio

1. Per l'avvio del servizio, funzionamento e gestione della presente forma associata verrà impiegato il personale forestale ed amministrativo attualmente impiegato nei servizi di Sportello forestale e di ufficio forestale dell'Unione Montana. Qualora necessario, l'Unione Montana individuerà con procedura pubblica un nuovo soggetto gestore dell'Ufficio forestale. Il servizio sarà in capo al Settore ambiente, energia e territorio dell'UMVS.

2. Per favorire una corretta e funzionale programmazione annuale delle attività, i Comuni interessati fanno pervenire all'Unione Montana una richiesta scritta con il progetto o le attività forestali da attivare; dopo le verifiche tecniche del caso e l'eventuale contraddittorio, l'Unione Montana risponde per iscritto con l'accettazione dell'incarico o il motivato rifiuto.

L'Unione Montana, sulla base delle richieste pervenute e dei carichi di lavoro, definirà autonomamente i tempi e le modalità di erogazione dei servizi.

Art. 9 - Recesso

1. Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione alla Comunità Montana ed alla Assemblea dei Sindaci a mezzo di lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 10 - Scioglimento della convenzione

1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Unione Montana Valle Susa

Per il Comune di Almese

Per il Comune di Avigliana

Per il Comune di Borgone Susa

Per il Comune di Bruzolo

Per il Comune di Bussoleno

Per il Comune di Caprie

Per il Comune di Caselette

Per il Comune di Chianocco

Per il Comune di Chiusa di San Michele

Per il Comune di Condove

Per il Comune di Mattie

Per il Comune di Mompantero

Per il Comune di Noalesa

Per il Comune di Sant' Ambrogio di Torino

Per il Comune di Sant' Antonino di Susa

Per il Comune di San Giorio di Susa

Per il Comune di Susa

Per il Comune di Vaie

Per il Comune di Venaus

Per il Comune di Villar Dora

Tariffario

a) € 250,00 per ogni ettaro di superficie percorsa con assegnazioni al taglio di boschi, con un minimo di € 250,00;

b) € 1.200,00 per la progettazione di tratti di viabilità forestale le cui dimensioni rientrano nelle competenze autorizzative dei Comuni ai sensi della L.R. 45/1989. Eventuali spese per rilievi topografici e relazioni tecniche specialistiche (geologica, idraulica, ecc.) saranno a carico dei Comuni richiedenti e verranno preventivamente concordate. Per progetti di viabilità forestale di maggiori dimensioni il compenso sarà, per ogni intervento, preventivamente concordato con i Comuni richiedenti;

c) 10% dell'importo lavori in progetto per interventi di miglioramento forestale o a macchiatico negativo

d) per le attività di pianificazione forestale il compenso sarà preventivamente concordato con i Comuni richiedenti, anche in funzione degli eventuali finanziamenti disponibili.